



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
MONTE PRUNO
DI ROSCIGNO E DI LAURINO

14 - FOGLIO INFORMATIVO

relativo alla

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI SPECIFICHE OPERAZIONI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Soc. Coop.

Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc

Sede amministrativa in SANT'ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Sottobraida snc

Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630

E mail trasparenza@bccmontepruno.it - sito internet www.bccmontepruno.it

Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - C. F. n. 00269570651

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159517.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti della banca, derivante da una specifica operazione.

Il **rischio** che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito, nonché di dover rimborsare alla banca le somme che quest'ultima dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.

Tasso annuo massimo per interessi di mora: nella misura applicata al debitore principale al momento dal quale sorge per costui l'obbligo di pagamento.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore, quando garantisce l'adempimento di un'apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca quando siano trascorsi 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata e diviene efficace solo quando la banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.



Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza del rapporto garantito.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

n. 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito, accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo, ecc.).

In caso di recesso del fideiussore, ove consentito, i tempi massimi di chiusura del rapporto coincidono con il termine entro il quale ha effetto la comunicazione di recesso, come indicato sopra, alla voce "recesso dal contratto".

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, Via Sottobraida, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Debitore principale:	è il soggetto di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori:	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.